

STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

Articolo 1 - Costituzione

La Fondazione è costituita dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Denominazione

1. La Fondazione è denominata "FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO".

Articolo 3 – Sede

La Fondazione ha sede in Roma; il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito territoriale del Comune di Roma, nonché di istituire sedi secondarie anche al di fuori del territorio nazionale.

Articolo 4 – Scopo

1. La Fondazione non ha scopi di lucro. Essa ha lo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di intermediazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. Essa, inoltre, potrà esercitare tutte le attività di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i., nel rispetto dei requisiti giuridici previsti dallo stesso decreto.

2. La Fondazione, inoltre, potrà svolgere tutte le attività attinenti, connesse ed affini a quelle indicate al comma precedente.

3. Per perseguire gli scopi istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

a) promuovere, istituire e realizzare iniziative, ricerche, studi, premi, borse di studi, convegni, incontri e seminari;

b) promuovere qualsiasi attività e funzione in materia di politiche del lavoro, partecipando anche alla gestione di fondi comunitari, nazionali, regionali e territoriali;

c) svolgere attività di formazione, perfezionamento professionale ed orientamento.

In tal senso, la Fondazione potrà, ove consentito dalla normativa, svolgere tutte le attività necessarie all'attestazione ed alla certificazione delle competenze;

d) progettare, promuovere e sviluppare percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, compresi i tirocini previsti dalla normativa.

4. La Fondazione potrà inoltre stipulare contratti, atti e convenzioni di qualsiasi genere per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

5. La Fondazione potrà promuovere e partecipare ad associazioni, società, consorzi, enti e istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra forma aggregativa prevista dalla legge, la cui attività

sia connessa agli scopi istituzionali della stessa, e che abbiano ad oggetto la creazione di opportunità lavorative e di inserimento, anche mediante la partecipazione a bandi comunitari, nazionali, regionali e territoriali.

6. La Fondazione potrà raccogliere fondi, finanziamenti e contributi finalizzati alla realizzazione diretta ed indiretta degli scopi previsti ai commi precedenti.-

7. Per raggiungere gli scopi di cui ai commi precedenti, la Fondazione potrà dotarsi di adeguato personale e strutture interne, nonché organizzare banche dati ed ogni altro strumento utile al miglior assolvimento delle funzioni affidate ai Consulenti del Lavoro nel contesto sociale, economico e lavorativo del Paese.

Articolo 5 - Consulenti del Lavoro delegati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.M. del 23 dicembre 2003, per le attività previste dal presente statuto, la Fondazione potrà delegare i Consulenti del Lavoro, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dei regolamenti specifici emanati dalla Fondazione.

Articolo 6 – Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito:

a) dalla somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) conferita a titolo di liberalità dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, come risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Tale somma potrà essere incrementata con ulteriori contributi da parte dell'Ente Fondatore;

b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti, di privati o dell'Ente Fondatore, sempre che tali beni, elargizioni e contributi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

c) da eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi di bilancio che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

2. In ogni caso gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente ed integralmente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 – Entrate

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

a) rendite derivate dal patrimonio di cui all'art. 6 del presente Statuto;

b) contributo di funzionamento versato annualmente dai delegati

c) rimborsi e ricavi derivanti dai soggetti fruitori dei servizi;

d) elargizioni, contributi ed ogni altro bene pervenuto alla Fondazione e non destinato dal donante al patrimonio;

e) ogni eventuale contributo destinato espressamente all'attuazione degli scopi statuari e non all'incremento del patrimonio.

Articolo 8 - Linee di Indirizzo

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro stabilisce le linee generali e gli indirizzi delle attività della Fondazione.
2. È facoltà del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro invitare il Presidente della Fondazione o un suo delegato, a relazionare sulle attività della stessa nelle riunioni del Consiglio Nazionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno
3. In ogni modo, il raccordo tra la Fondazione ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine è assicurato da incontri periodici tra il Presidente della Fondazione e l'ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale.

Articolo 9 - Bilancio d'esercizio e controllo

1. Entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione predispone un programma delle attività previste per l'anno successivo, nonché un bilancio preventivo e lo sottopone al Consiglio Nazionale dell'Ordine per eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione tenendo conto delle eventuali osservazioni del Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
3. Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il giorno 30 (trenta) aprile, il Consiglio di amministrazione approva e presenta al Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo, corredato della relazione dell'Organo di Revisione, con allegato un resoconto delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
4. Le scadenze di cui ai commi precedenti sono prorogabili solo ed esclusivamente per giustificati motivi e previo parere favorevole del Consiglio Nazionale e comunque non oltre i due mesi.

Articolo 10 – Organi

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) il Presidente della Fondazione;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) i Revisori dei Conti.

Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
2. Il Presidente della Fondazione deve avere un'anzianità di iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro non inferiore ad anni otto ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione curando, di concerto con il Direttore, l'esecuzione delle sue deliberazioni;
4. Il Presidente sovrintende al buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
5. Il Presidente, di concerto con il Direttore, attua quanto stabilito negli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale.
6. Il Presidente rimane in carica fino alla nomina da parte del Consiglio Nazionale di un nuovo Presidente.
7. Il Presidente può attribuire deleghe, incarichi, procure e mandati ad altri membri del Consiglio di Amministrazione ovvero al Direttore, ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività.

Articolo 12 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente esercita, in caso di assenza temporanea del Presidente, le funzioni previste all'articolo 11.

Articolo 13 - Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un massimo di 7 (sette) elementi – compreso il Presidente ed il Vice Presidente – scelti tra i Consulenti del Lavoro con anzianità di iscrizione all'Ordine non inferiore ad anni otto.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, durano in carica tre esercizi, compreso quello di nomina e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. In ogni modo, il Consiglio di amministrazione, rimane in carica fino alla nomina di un nuovo Consiglio da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine.
3. I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere insindacabilmente revocati dal Consiglio Nazionale.
4. In caso di dimissioni o di revoca di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli stessi sono sostituiti con altri membri nominati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Articolo 14 - Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione è presieduto dal Presidente. Nei casi di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
 2. Il Consiglio si riunisce almeno con cadenza bimestrale, nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno la maggioranza dei suoi componenti.
 3. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere inviato ai componenti del Consiglio almeno 5 giorni prima della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
- In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di due giorni.

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi lo presiede.
5. Alle riunioni del Consiglio possono assistere i Revisori, senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.
6. Il verbale delle riunioni del Consiglio è redatto dal Direttore o dal Segretario nominato.

Articolo 15 - Poteri del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) redige il bilancio preventivo e consuntivo secondo le modalità descritte all'art 9 del presente Statuto;
 - b) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché degli acquisti e delle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
 - c) redige ed approva i regolamenti della Fondazione;
 - d) delibera le modifiche allo Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e le sottopone al parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
 - e) individua e nomina il Direttore, ove necessario, determinandone funzioni, inquadramento, retribuzione e natura dell'incarico.

Articolo 16 - Verbali delle riunioni e delle deliberazioni

1. I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Riunione.

Articolo 17- I Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro nomina un organo di controllo, composto da uno o più Revisori dei Conti fino ad un massimo di tre, scelti tra i Consulenti del Lavoro con anzianità di iscrizione all'Ordine non inferiore ad anni otto, e fra questi individua il Presidente.
2. L'organo di Revisione rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3. L'organo di controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria della Fondazione, esaminando i bilanci e redigendo apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo. Accerta inoltre la regolare tenuta delle scritture contabili redigendo su di esse apposite relazioni ed effettuando verifiche periodiche.

Articolo 18 - Il Direttore

1. Il Consiglio d'Amministrazione, qualora ravvisasse la necessità di nominare il Direttore, dovrà individuarlo, scegliendo tra soggetti estranei al Consiglio stesso, tra persone altamente qualificate con comprovata esperienza pluriennale nell'organizzazione e direzione di organismi complessi e elevata conoscenza delle politiche del lavoro.
2. Il Direttore predispose il programma dell'attività da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.
3. Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, anche assumendo la segreteria della riunione.
4. In ogni caso, sempre nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, il Direttore sovrintende alle attività della Fondazione.

Articolo 19 - Indennità e rimborso spese

1. Le indennità ed i rimborsi spese degli Organi della Fondazione sono equiparati a quelli stabiliti per i Consiglieri Nazionali dell'Ordine.

Articolo 20 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 21 – Liquidazione

In caso di messa in liquidazione, per qualunque causa, della Fondazione, il patrimonio dovrà essere devoluto a favore del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.